

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZ, CASINI CARLO, NICOTRA, PONTELLO, VIOLANTE,
MACIS, FELISETTI, CARPINO, CIFARELLI, REGGIANI,
BIONDI, BOZZI, MACERATINI, ONORATO, MANNUZZU,
RIZZO, DUJANY**

Presentata il 12 marzo 1987

Modifica delle norme relative alla nomina a magistrato di Cassazione e alle funzioni direttive superiori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 10 maggio 1982, ha sancito che sono costituzionalmente illegittimi:

a) l'articolo 7 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziché la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

b) l'articolo 10 della legge predetta, relativamente alle parole « secondo l'ordine di collocamento in ruolo » e nella parte in cui non prevede che la nomina a magistrato di Cassazione, quanto ai magi-

strati dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 7, sia contestuale al conferimento delle relative funzioni.

Con la stessa sentenza la Corte in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato la illegittimità costituzionale:

1) dell'articolo 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di Cassazione che raggiungano una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziché ai magistrati che raggiungano una anzianità di otto anni dalla dichiarazione di idoneità, di cui all'articolo 7;

2) dell'articolo 17 della legge predetta, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la no-

mina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anziché la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di Cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

3) dell'articolo 19, secondo comma, della legge predetta, relativamente alle parole « assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo », e nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 16, si contestuale al conferimento del relativo ufficio.

A seguito della suddetta decisione, da taluni magistrati aspiranti a posti direttivi superiori con attribuzione delle relative funzioni e che si sono visti preferire da altri colleghi nel conferimento di detti incarichi, sono state sollevate, davanti ai tribunali amministrativi, al fine di vedere annullati i provvedimenti che li avevano esclusi, le seguenti questioni:

a) mancanza di legittimazione a concorrere a posti comportanti l'attribuzione di funzioni direttive superiori di quei magistrati che, promossi magistrati di Cassazione o dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati ai fini della successiva nomina e, poi, dichiarati idonei ad essere valutati ai fini dell'attribuzione delle funzioni superiori, non abbiano ancora conseguito le funzioni di magistrato di Cassazione;

b) computo dell'anzianità, utile ai fini del previsto punteggio, dal conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione e non già dalla nomina alla qualifica o dalla mera dichiarazione di idoneità, e ciò ai fini dell'attribuzione di quei posti direttivi « particolari » comportanti il conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione.

Su di esse i giudici amministrativi di prima istanza ed, in qualche caso, il Consiglio di Stato ha adottato decisioni che

hanno suscitato perplessità e critiche sia in ordine alle motivazioni talvolta contraddittorie e talaltra in contrasto tra loro sia, soprattutto, per taluni principi « dedotti » dalla sentenza della Corte o che si assume contenuti in essa: legittimazione esclusiva per l'attribuzione dei posti direttivi superiori dei magistrati di « Cassazione » intesi nel senso di magistrati ai quali siano state conferite le funzioni di legittimità; e computo dell'anzianità di ciascun candidato dal momento iniziale di esercizio delle funzioni di legittimità o equiparate. Conseguentemente divieto delle promozioni *per saltum*, senza distinzione alcuna tra magistrati « nominati » antecedentemente alla data di efficacia della decisione della Corte e quelli dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati ai fini della nomina a magistrato di Cassazione o alle funzioni direttive superiori.

Le sentenze, inoltre, sia nelle motivazioni che nelle conclusioni cui pervengono non affrontano il problema, connesso alla parificazione delle due categorie poc'anzi indicate, del rispetto dei diritti quesiti con riferimento alla legittimazione a concorrere a posti direttivi superiori ed al computo dell'anzianità né tanto meno quello del possibile diverso atteggiarsi della legittimità medesima a seconda che il concorso attenga a posti direttivi superiori di legittimità oppure a posti direttivi superiori di merito.

Che anzi adottano, nell'affermazione dei cennati principi, una formulazione che accetta e ribadisce l'identità di discipline tra le due categorie (giudici di legittimità e direttivi di uffici di merito) senza porsi affatto il problema della sua compatibilità con la *summa divisio* dei magistrati tra giudici di legittimità e di merito — che pure costituisce il punto di partenza della interpretazione della Corte — e con l'affermata rilevanza costituzionale (sentenza n. 87 del 10 maggio 1982) delle sole funzioni di legittimità.

Da quanto esposto discende l'esigenza di una normativa che adegui, innanzi tutto, le disposizioni investite del giudizio d'illegittimità alla pronunzia della Corte

costituzionale e che, interpretando la pronunzia della Corte stessa, indichi i criteri da seguire nel conferimento degli uffici direttivi di merito quanto a legittimazione ed a computo dell'anzianità nel rispetto sia dell'articolo 30, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 sulla efficacia delle decisioni della Corte.

A tanto si provvede con l'unità proposta di legge che si compone di due articoli.

Con il primo si adeguano alla pronunzia della Corte le disposizioni degli articoli 7, 10, 16, 17 e 19 della legge n. 831 del 1973 nella parte in cui sono state dichiarate illegittime.

Con l'articolo 2 si stabilisce, innanzi tutto, (comma 1) che sono valide le nomine a magistrato di Cassazione e quelle

alle funzioni direttive superiori antecedenti al 21 maggio 1982, giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della sentenza n. 86/1982 della Corte costituzionale.

Nel comma 2 si stabilisce, ai fini della legittimazione a concorrere ai posti direttivi superiori, l'equiparazione tra i « nominati » anteriormente alla data suindicata, i dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati per la nomina a magistrato di Cassazione e a magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori ed i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Nello stesso comma è indicata la decorrenza della anzianità computabile.

Nell'ultimo comma si sancisce il valore interpretativo di tutte le disposizioni dell'articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Nomina a magistrato di Cassazione*). — 1. I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono dichiarati idonei a essere ulteriormente valutati ai fini della nomina a magistrato di Cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

2. La dichiarazione di idoneità di cui al comma 1 produce effetti economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista dall'articolo 4.

3. Nel caso previsto dall'articolo 6 la dichiarazione di idoneità di cui al comma 1 ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole ».

2. L'articolo 10 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione*). — 1. La nomina a magistrato di Cassazione dei dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 7 è disposta dal Consiglio superiore della Magistratura a domanda dell'interessato ovvero di ufficio per la copertura dei posti vacanti di magistrati di cassazione e equiparato, contestualmente al conferimento delle relative funzioni ».

3. L'articolo 16 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — (*Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito dell'anzianità*). — 1. Per la dichiarazione

di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, il Consiglio superiore della Magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato per la nomina a magistrato di Cassazione e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dall'autorità predetta ».

4. L'articolo 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Effetti della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori*). — 1. La dichiarazione di idoneità di cui all'articolo 16 comporta l'attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori e l'idoneità ad essere ulteriormente valutati ai fini della successiva nomina.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 decorre dalla dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori ».

5. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è sostituito dal seguente:

« Per la copertura dei posti vacanti, il Consiglio Superiore nomina alle funzioni direttive superiori i magistrati prescelti tra i dichiarati idonei a tali funzioni ai sensi dell'articolo 16 e conferisce contestualmente i relativi uffici ».

ART. 2.

1. Sono valide a tutti gli effetti le nomine a magistrato di Cassazione e a magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori antecedenti al 21 maggio 1982.

2. I magistrati indicati nel comma 1, quelli dichiarati idonei a essere ulteriormente valutati per la nomina a magistrato di Cassazione e a magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori e i magistrati di Cassazione che esercitano funzioni di legittimità o equiparate sono legittimati a concorrere a posti che importano l'attribuzione di funzioni direttive superiori. Per essi l'anzianità computabile a ogni effetto decorre dalla nomina o dalla dichiarazione di idoneità a essere ulteriormente valutato per la nomina alle funzioni direttive superiori.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno valore di interpretazione autentica.